

Emendamento A.C. 2449

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009

(Vendita e somministrazione bevande alcoliche su aree pubbliche)

Art.

1. Il secondo comma dell'art. 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, aggiunto dall'art. 23 della legge 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008", è così modificato:

<<1. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, **fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, nonché per la vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte degli operatori commerciali autorizzati ai sensi delle pertinenti discipline di settore**, e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto e` commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma e` disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate>>.

Note

Come è noto, la vendita al minuto e la somministrazione di bevande alcoliche possono essere effettuate, ai sensi dell'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (RD n. 773/31), esclusivamente sulla base della licenza rilasciata dal Questore (ed oggi dal Comune, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 616/77).

L'art. 176, comma 1, del regolamento di attuazione del tulps (RD n. 635/40) stabilisce però che, agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 (superalcolici) e a litri 0,33 per le altre.

Esclusivamente in questi termini è possibile la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per asporto (disgiunta dal consumo *in loco*) in mancanza della licenza di P.S. di cui all'art. 86 del tulps.

Agli esercenti il commercio su aree pubbliche (impropriamente identificati con gli "ambulanti", essendo fra essi ricompresi tutti quei commercianti che operano su spazi ed aree pubblici, sia spostandosi su "negozi mobili", sia disponendo di posteggi isolati o all'interno di fiere e mercati, settimanali o quotidiani, coperti o scoperti) **è vietata la vendita di bevande alcoliche: ciò è stabilito dall'art. 87 del TULPS e confermato dall'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 114/98, laddove fa salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del tulps.**

Infine, le norme regionali di settore prevedono la possibilità di somministrare temporaneamente alimenti e bevande in occasione di riunioni straordinarie di persone.

Orbene, **il secondo comma dell'art. 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dall'art. 23 della Legge comunitaria 2008, ha come obiettivo quello di disincentivare la vendita e la somministrazione illecite sulle aree pubbliche di bevande alcoliche, specie in orari notturni e mediante distributori automatici, prevedendo pesanti sanzioni pecuniarie, oltre alla confisca delle merci e delle attrezzature.**

Per come la norma è concepita, **vi è però il rischio concreto che la disposizione impedisca la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche anche nelle summenzionate situazioni in cui essa è da considerarsi lecita.**

In tal caso, su qualsiasi area pubblica sarebbe vietata la vendita di bevande alcoliche, anche se nei limiti previsti dal menzionato art. 176 del RD n. 635/40. Per esemplificare: la vendita di una lattina di birra, anche nel box alimentari di un mercato rionale (su aree pubbliche), costerebbe all'operatore una sanzione di 4.000 euro, in caso di pagamento in misura ridotta; la vendita di bottiglie di vino, in una mercato locale o in una sagra in cui si commercializzano prodotti tipici, sarebbe punita con la stessa pena.

La proposta di modifica della norma salvaguarderebbe la possibilità di vendere e somministrare bevande alcoliche nelle occasioni in cui la legge prevede la liceità dell'attività, previamente autorizzata, ovverosia nelle fiere, nelle sagre, nelle varie riunioni straordinarie di persone, in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione e/o il commercio di prodotti tipici locali, nonché nel caso di vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte degli operatori commerciali autorizzati ai sensi delle specifiche disposizioni regionali sull'attività commerciale.

D'altra parte, la Camera dei Deputati, in occasione dell'approvazione del disegno di legge, ha votato un Ordine del giorno (9/2320-bis-B/1.Pini, Gozi), il quale, *"premesse che la norma in questione potrebbe prestarsi a ingenerare equivoci e incertezze in sede interpretativa quanto all'ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste, per cui potrebbero risultare penalizzate attività che - nell'intenzione del legislatore - non devono incorrere nelle medesime sanzioni, impegna il Governo a chiarire che le disposizioni richiamate al primo periodo del citato comma 2 non si applicano alle attività di vendita o somministrazione di bevande alcoliche in occasione di manifestazioni, sagre, fiere o feste paesane previamente autorizzate ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione ed il commercio di prodotti tipici locali, come anche alle attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte di venditori ambulanti autorizzati"*.